

Studio Notarile Andrea Sartore
Via A. da Sangallo, 17/P 06034 Foligno (Pg)
Tel. 0742 320486 Fax 0742 21115
P.Iva 0346796 0274 - C.F. SKI NDR 73L19 L736Q

CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

Il presente contratto viene sottoscritto in data 19 novembre 2009 con scrittura privata autenticata dal Notaio Andrea Sartore di Foligno e da conservarsi agli atti del Notaio autenticante

TRA

= [redacted], con sede in [redacted], Via [redacted], codice fiscale, numero di iscrizione al Registro Imprese di Perugia e P IVA [redacted] capitale sociale euro 250.000,00, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante [redacted] nata a [redacted] il [redacted] domiciliata per la carica presso la sede sociale, che dichiara di agire in virtù dei poteri a lei derivanti dal vigente statuto
(di seguito anche "La Concedente")

E

= [redacted], con sede in [redacted] (PG), Via [redacted], codice fiscale, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Perugia e P IVA [redacted] capitale sociale euro 10.000,00, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante [redacted] nato a Gubbio il 4 ottobre 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che dichiara di agire in virtù dei poteri a lui derivanti dal vigente statuto
(di seguito anche "La Affittuaria")

PREMESSA

1. La Concedente è impresa attiva nei settori del trasporto di merci per conto proprio e di terzi, dell'autolavaggio, della manutenzione e riparazione di veicoli, dell'agenzia per il coordinamento dei traffici relativi ai trasporti, in conformità al proprio oggetto sociale come indicato nell'atto costitutivo.
2. La sede amministrativa dell'attività è attualmente in [redacted] e la Concedente ha istituito altre unità locali operative nel territorio nazionale.
3. La Concedente gestisce, tra l'altro, un ramo di azienda dedicato al trasporto di merci in ambito nazionale per il settore della grande distribuzione commerciale, che costituisce un autonomo complesso aziendale, di seguito meglio descritto e che costituisce l'oggetto del presente contratto (il "Ramo di Azienda").
4. La Concedente ha effettuato una attenta analisi della struttura e della redditività di tale Ramo di Azienda, dalla quale è emerso che il margine economico realizzato è negativo, sicché è giunta alla determinazione di cessare tale attività, proseguendo nella residua attività aziendale, e di richiedere, in assenza di altre soluzioni, la attivazione degli ammortizzatori sociali per gli addetti al Ramo stesso. A tale scopo ha attivato la procedura di mobilità, conclusasi con verbale di accordo in sede sindacale in data 27 ottobre 2009, ed ha quindi proceduto al licenziamento dei lavoratori in esubero per cessazione dell'attività del ramo aziendale.
5. La Affittuaria ha dichiarato la propria disponibilità a condurre in affitto il Ramo di Azienda, con lo scopo di ristrutturare l'attività e recuperare i margini di redditività, alle condizioni più avanti precisate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

1.1 La Concedente concede in affitto all'Affittuaria, che accetta, il Ramo di Azienda relativo alla attività di trasporto in ambito nazionale dedicato alla grande distribuzione organizzata costituito da:

- a) Beni mobili, attrezzature e materiali come da "Allegato A";
- b) Contratti di trasporto con [redacted] Italia in data 09/04/2009 ed in data 8/05/2009, con [redacted] S.p.A. in data 01/09/2006, con [redacted] in data 1/03/2009,

Registrato all'Ufficio Entrate di Foligno

il 25/11/2009 n. 3901

versati euro 213,00



con [redacted] in data 1/12/2008, con [redacted] data 2/5/2007, che costituiscono gli "Allegati B";

c) Area di sosta e parcheggio posta in [redacted] (PG), località [redacted], descritta nell'"Allegato C".

Il Ramo di Azienda ha attualmente sede nel Comune di [redacted] (PG), Via [redacted]

La Concedente garantisce la piena e legittima operatività del Ramo di Azienda, atto ed idoneo ad operare, conformemente ed in assoluto rispetto della normativa che regola tale attività.

1.2 La Concedente dichiara di aver posto in essere tutte le cautele e gli adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e che tutti i macchinari e le attrezzature sono conformi alla normativa in materia di sicurezza, antinfortunistica e antinquinamento in vigore e presta ogni relativa garanzia in merito.

1.3 Sono espressamente esclusi dall'oggetto del contratto i beni, le obbligazioni, i debiti, i crediti e qualsiasi rapporto non indicati nel presente atto, nonché le garanzie di qualsiasi natura prestate dalla Concedente a terzi, che permangono tutti in capo alla Concedente.

1.4 Le Parti, contestualmente al presente accordo, stipulano separato contratto relativo all'utilizzo dei beni immobili indicati al punto 1.1, lettera c), per una durata pari a quella del presente contratto e suoi eventuali rinnovi, nel quale è prevista una clausola di risoluzione automatica in caso di risoluzione del presente contratto. Il relativo canone annuo è stato pattuito in complessivi Euro 16.000,00 (sedicimila/00).

2. Durata

2.1 L'affitto avrà la durata di anni tre, con decorrenza dal 23 novembre 2009 (Data di Esecuzione). Il contratto si rinnoverà tacitamente, salvo formale comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata RR da inviare tre mesi prima della scadenza, per un periodo di uguale durata.

2.2 All'Affittuaria viene riconosciuta la facoltà di recesso anticipato dal rapporto con preavviso di mesi due da comunicare alla Concedente a mezzo di raccomandata RR e con effetto a due mesi dal ricevimento della comunicazione stessa.

2.3 Dalla Data di Esecuzione l'Affittuaria assumerà pertanto i diritti e gli obblighi relativi alla gestione del Ramo di Azienda oggetto del presente contratto, e la Concedente conseguentemente cesserà l'esercizio dell'attività prima svolta attraverso il Ramo di Azienda. Si conviene espressamente che il subentro nei contratti indicati al punto 1.1, lettera b), potrà avvenire da parte della Affittuaria a partire dalla Data di Esecuzione con la gradualità eventualmente necessaria a garantire che non si verifichino disservizi.

3. Canone

3.1 Le parti convengono di stabilire e accettare il canone di affitto annuo nella misura complessiva di Euro 384.000,00 (Euro trecentottantaquattromila/zerozero), da pagarsi in n. 12 rate mensili ciascuna di Euro 32.000,00 (Euro trentaduemila/zerozero); da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese. Sul canone convenuto graverà l'Iva nella misura di legge. Per i primi tre anni di affitto il canone non è soggetto ad alcun aumento. In caso di rinnovo del contratto si applicherà l'aumento Istat con decorrenza dall'inizio del quarto anno.

4. Subingresso nei contratti e condizioni sospensive

4.1 Per effetto del presente contratto l'Affittuaria subentrerà alla Data di Esecuzione alla Concedente unicamente nei contratti in corso specificamente indicati all'art. 11, lettera b), del presente atto, con esclusione di qualsiasi altro contratto che la Concedente abbia in corso, intendendo in tal modo le Parti espressamente escludere il subentro previsto dall'art. 2558 c.c.

4.2 Il subentro nei contratti indicati all'art. 11, lettera b) richiede il consenso dell'altro contraente, che è stato acquisito prima della Data di Esecuzione.

4.3 L'Affittuaria, su richiesta della Concedente, ha dichiarato che per l'allestimento del proprio parco veicoli necessario allo svolgimento della sua attività, è disponibile, prima di procedere a nuovi acquisti, anche attraverso contratti di leasing, ad acquisire parte di quelli già utilizzati dalla Concedente, al solo scopo di agevolare quest'ultima nello smobilizzo del proprio parco veicoli.

Per i veicoli di proprietà della Concedente i relativi contratti verranno negoziati dalle Parti secondo correttezza e buona fede, in spirito di leale collaborazione, sulla base di condizioni di mercato.

4.4 Per i veicoli che la Concedente utilizzava sulla base di contratti di leasing, la Affittuaria dichiara la disponibilità a negoziare nuovi contratti con le società locatrici, purché i veicoli indicati siano liberi da vincoli e gravami, e comunque i nuovi contratti possano essere conclusi per corrispettivi non superiori a quelli di mercato.

In caso di mancato accordo con la Concedente o con le società di leasing, alcuna responsabilità graverà sull'Affittuaria, che pertanto sarà libera di acquisire in piena discrezionalità i veicoli che riterrà necessari per la propria attività.

4.5 La Concedente dichiara e garantisce che alla Data di Esecuzione non vi sono dipendenti addetti al Ramo di Azienda, poichè con quelli che svolgevano la loro attività al servizio della Concedente il rapporto di lavoro è stato in precedenza risolto, anche con accordi validamente conclusi in sede conciliativa, con i quali i dipendenti stessi hanno rinunciato anche ad ogni pretesa ed azione dirette a veder riconosciuta la continuità del rapporto con la Affittuaria, nonché ad ogni pretesa economica nei confronti di quest'ultima per retribuzioni, TFR, emolumenti in genere riferibili al pregresso rapporto di lavoro con la Concedente.

4.6 La Affittuaria si obbliga ad interpellare in via prioritaria, e sino ad un massimo di 170 unità, ai fini delle assunzioni necessarie all'avviamento ed all'espansione del Ramo di Azienda, i lavoratori addetti al Ramo stesso, già in forza alla Concedente. L'eventuale assunzione ex novo alle dipendenze della Affittuaria avverrà, per gli addetti interpellati e disponibili, previo espresso riconoscimento di difetto di continuità tra il rapporto intercorso con la Concedente, ed il rapporto con la Affittuaria, e comunque previa rinuncia a tale pretesa, nonché rinuncia nei confronti della Affittuaria a pretendere l'adempimento di obbligazioni che fanno carico alla Concedente.

Il trattamento giuridico ed economico alle dipendenze della Affittuaria, a seguito del nuovo rapporto di lavoro, sarà quello stabilito nel nuovo contratto individuale sulla base del CCNL e del contratto integrativo aziendale in applicazione presso la Affittuaria. La proposta di assunzione relativa al nuovo rapporto verrà formulata, nei limiti e nei termini sopra indicati, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative dell'Affittuaria.

4.7 Per i debiti pregressi verso i propri dipendenti con i quali la Concedente ha interrotto i rapporti di lavoro a seguito della procedura di mobilità, la stessa Concedente delega espressamente la Affittuaria a versare ai dipendenti stessi l'importo dei canoni di affitto che matureranno, inclusi quelli indicati al punto 1.4, sino alla relativa concorrenza, ripartendoli proporzionalmente in proporzione ai rispettivi crediti. A tal fine fornirà all'Affittuaria l'elenco di tali dipendenti, contenente l'esatta indicazione dei crediti dai medesimi vantati, ed i dati per effettuare i pagamenti. La Affittuaria accetta tale delegazione nei limiti delle disponibilità dei canoni di affitto che verranno a maturare, senza assumere alcuna altra responsabilità, e salvo comunque il proprio diritto di effettuare in via prioritaria le eventuali compensazioni previste ai successivi punti 5.3 e 11.4.

4.8 Le condizioni indicate nel presente articolo 4 per espresso riconoscimento delle parti costituiscono presupposti indispensabili per la validità del presente Contratto.

5. Rapporti di lavoro subordinato risolti dalla Concedente

5.1 Fermo restando quanto pattuito al precedente punto 4 la Concedente garantisce che non vi sono dipendenti addetti al Ramo di Azienda affittato ed in ogni caso manleva la società Affittuaria da ogni responsabilità per oneri di carattere retributivo, contributivo e previdenziale relativamente ai richiamati rapporti di lavoro, divenuti esigibili successivamente alla Data di Esecuzione, ma sorti prima di tale momento, che per qualsiasi ragione dovessero essere richiesti all'Affittuaria dai dipendenti o loro successori, incluso il T.F.R. maturato alla Data di Esecuzione, che verrà corrisposto dalla Concedente.

5.2 La Concedente terrà l'Affittuaria manlevata ed indenne da ogni pretesa, riferentesi a tali rapporti e relativi crediti esigibili o diritti esercitabili anteriormente alla Data di Esecuzione del presente contratto, che per qualsiasi causa o ragione dovesse essere rivolta verso l'Affittuaria dai dipendenti o loro successori.

5.3 Resta inteso che qualora l'Affittuaria dovesse corrispondere ai dipendenti addetti al Ramo di Azienda affittato, o a terzi, somme a qualsiasi titolo (retribuzioni, differenze retributive, T.F.R., contributi) dovute o maturate in relazione al rapporto di lavoro con la Concedente sino alla Data di Esecuzione, tali somme verranno immediatamente compensate in tutto o in parte con quelle dovute dalla Affittuaria ai sensi degli art. 1.4 e 3. L'Affittuaria avrà diritto di ripetere nei confronti della Concedente, surrogandosi nella stessa posizione dei dipendenti o dei terzi nei confronti di quest'ultima, anche per quanto riguarda i privilegi generali o speciali pertinenti ai singoli crediti, le eventuali somme che non avesse potuto compensare.

5.4 In particolare la Concedente sarà tenuta a rimborsare all'Affittuaria, qualora non interamente compensate ai sensi dell'art. 5.3, la quota di T.F.R. maturata da ciascun dipendente nel periodo di lavoro prestato presso la stessa Concedente antecedente alla Data di Esecuzione e che l'Affittuaria avesse corrisposto ai dipendenti stessi.

6. Obblighi dell'Affittuaria

6.1 L'Affittuaria si impegna:

- a custodire e utilizzare il complesso aziendale in conformità delle leggi e delle disposizioni che regolano il suo funzionamento, con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche e antinquinamento;
- ad effettuare tutte le denunce e a sottoporre il complesso aziendale a tutti i collaudi, ispezioni e verifiche che fossero prescritti per la natura o l'impiego dello stesso.

6.2 L'Affittuaria si impegna, nei limiti delle sue normali possibilità di lavoro, a mantenere in efficienza l'organizzazione produttiva e commerciale del Ramo di Azienda affittato.

7. Autorizzazioni e gestione

7.1. L'Affittuaria si obbliga, ove occorra, ad adottare nei confronti delle Autorità, delle Amministrazioni, degli Enti e delle persone competenti le iniziative prescritte e/o opportune ai fini del legittimo subingresso nella posizione o nei rapporti della Concedente e dell'eventuale trasferimento, a proprio nome, di concessioni, licenze, autorizzazioni e quanto necessario ai fini dello svolgimento dell'attività del Ramo di Azienda. La Concedente si obbliga a prestare ogni conseguente consenso e dichiarazione.

7.2 In deroga al disposto degli artt. 2561 e 2562 del c.c. l'Affittuaria eserciterà il Ramo di Azienda sotto la propria denominazione, mentre provvederà alla sostituzione dei marchi o segni distintivi con gradualità e secondo la propria discrezionalità, e comunque entro 24 mesi dalla data di efficacia del presente contratto.

qualsiasi natura riguardanti il Ramo di Azienda affittato o i beni che lo compongono e che possano arrecare pregiudizio.

12.3 La Concedente garantisce altresì l'utilizzabilità dei beni che compongono il Ramo di Azienda affittato, la loro libertà da ipoteche (ad eccezione di quelle ad oggi gravanti sul terreno di cui all'art. 1.4), pignoramenti, sequestri, privilegi, oneri e diritti altrui di qualsiasi genere.

12.4 Relativamente al Ramo di Azienda affittato, ed ai beni che lo compongono, la Concedente dichiara che l'attività viene esercitata in forza di regolari autorizzazioni senza dar luogo a infrazioni o violazioni di legge o di regolamenti applicabili alla stessa attività: in particolare si garantisce che non sussistono violazioni di norme in materia di tutela ambientale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni, di disciplina dei trasporti in proprio e per conto terzi.

12.5. La Concedente si impegna a tenere indenne e manlevare l'Affittuaria da ogni e qualsiasi passività, sopravvenienza passiva, minusvalenze e insussistenza dell'attivo, traenti origine da fatti e situazioni antecedenti la Data di Esecuzione, e a tale data retroagenti, anche manifestatesi successivamente, ivi comprese a titolo esemplificativo, contributi, imposte, dirette, indirette, relative sanzioni e interessi, riferibili all'attività svolta sino a tale data.

13. Subaffitto e cessione di contratto

13.1 E' tassativamente vietato all'Affittuaria il subaffitto del Ramo di Azienda o dei beni che lo compongono.

13.2 E' anche esclusa la cessione a terzi del presente contratto senza il consenso scritto della Concedente, tranne che nei confronti di società controllate o controllanti dell'Affittuaria, dandone preventiva comunicazione.

14. Risoluzione del contratto

14.1 Resta inteso che qualora per eventi dimostrati o dimostrabili ed indipendenti dalla propria volontà, non sia più possibile per l'Affittuaria svolgere regolarmente l'attività propria del Ramo di Azienda affittato, essa avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto senza alcun onere e/o penale a proprio carico.

14.2 Oltre ai casi disciplinati nel punto precedente il presente contratto si risolverà di diritto nel caso in cui:

- vengano esercitate sui beni in affitto, dopo la stipula del contratto, delle azioni esecutive, salvo che la Concedente, una volta avvertita, non saldi tali debiti entro dieci giorni dalla comunicazione;
- all'Affittuaria venga impedito, per fatto ad essa non imputabile, in tutto o in parte l'utilizzo dei Beni.

14.3 In caso di cessazione del presente contratto, a qualunque causa dovuta, tutto il personale addetto al Ramo di Azienda affittato passerà automaticamente alle dipendenze della Concedente, fermo restando l'obbligo dell'Affittuaria di provvedere al pagamento delle competenze dovute ai dipendenti sino alla data della cessazione del rapporto di affitto.

15. Diritto di prelazione

15.1 Qualora la Concedente intendesse trasferire il Ramo di Azienda per tutto il periodo nel quale il presente contratto rimarrà in vigore, dovrà comunicare la propria intenzione all'Affittuaria con lettera raccomandata A/R contenente tutti i dati necessari, affinché quest'ultima possa esercitare il diritto di prelazione (oggetto della cessione, prezzo, modalità di pagamento, nominativo dell'acquirente). Se entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione l'Affittuaria non comunicherà, nelle stesse forme, il proprio intendimento di esercitare la prelazione, la Concedente potrà procedere nella cessione a terzi secondo le stesse condizioni inizialmente comunica-

te all'Affittuaria, ferma restando la validità ed efficacia del presente contratto.

15.2 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto del Ramo di Azienda affittato.

15.3 Qualora l'affittuaria comunichi di voler esercitare la prelazione per l'acquisto, ma ritenga eccessivo il prezzo, o qualora il prezzo manchi trattandosi di trasferimento a titolo gratuito, il prezzo della cessione verrà determinato in misura pari a tre volte l'EBITDA conseguito dall'Affittuaria negli ultimi dodici mesi (o sulla base dei mesi disponibili, se inferiori a dodici, riparametrando su base annua i dati disponibili). Per EBITDA si intende la differenza tra il Valore ed i Costi della produzione (A-B dello schema di conto economico di cui all'art 2425 c.c.), alla quale va aggiunto il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni (voce 10 dello schema di conto economico). Il canone di affitto di cui all'art 3 concorrerà a formare i Costi della produzione.

15.4 Nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo sul prezzo, il prezzo della cessione verrà determinato da uno stimatore nominato di comune accordo dalle parti, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Perugia. A tale scopo la Affittuaria dovrà comunicare alla Concedente l'esercizio del diritto di prelazione e la propria richiesta di determinazione del prezzo da parte dello stimatore, il quale dovrà procedervi entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, applicando in ogni caso il criterio di calcolo stabilito al punto 15.3. Il prezzo dovrà essere corrisposto entro i successivi trenta giorni contestualmente alla stipula del relativo atto di cessione.

15.5 Per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, all'Affittuaria è riconosciuto il diritto di procedere all'acquisto del Ramo di Azienda, ed a tal fine la relativa richiesta dovrà essere formulata alla Concedente a mezzo lettera racc. RR, con indicazione del relativo prezzo, calcolato ai sensi dell'art. 15.3, e della data di stipula del relativo atto, contestualmente al quale dovrà essere effettuato il relativo pagamento. Qualora la Concedente non concordi in ordine all'ammontare del prezzo, sarà tenuta egualmente a stipulare l'atto di cessione, e l'Affittuaria a versare il prezzo comunicato a titolo di acconto, salva la facoltà della Concedente di avvalersi del procedimento di cui all'art. 15.4.

15.6 L'obbligo di pagamento dei canoni di affitto cesserà nel momento in cui l'Affittuaria, a seguito della comunicazione della Concedente prevista dall'art. 15, avrà comunicato di voler esercitare il diritto di prelazione o l'Affittuaria abbia formulato ai sensi dell'art. 15.5 la propria richiesta di procedere all'acquisto del Ramo di Azienda, e l'ammontare dei canoni corrisposti dalla Data di Esecuzione sino a tale momento verrà detratto dal prezzo della cessione.

16. Incrementi dell'azienda affittata

16.1 Le Parti si danno atto, anche a seguito dell'esame congiunto effettuato, che il complesso aziendale ha attualmente redditività negativa, per cui al momento della riconsegna, a qualunque causa imputabile, spetterà alla Affittuaria un compenso per l'eventuale incremento del valore dell'avviamento commerciale. Tale compenso verrà calcolato in misura pari a due volte l'EBITDA, come definito al precedente art. 15.3.

16.2 Nel caso le Parti non concordino sull'ammontare della misura di tale compenso o sul modo di calcolarlo, potranno far ricorso al procedimento di cui all'art. 15.4.

16.3 La Affittuaria, salva sua diversa ed espressa richiesta, non sarà obbligata a riconsegnare il Ramo di Azienda se la Concedente non abbia prima provveduto al pagamento del compenso eventualmente dovuto ai sensi dell'art 16.1.

17. Clausola compromissoria

17.1 Qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva di un Collegio di tre arbitri. Ciascuna parte nominerà un arbitro, mentre il terzo arbitro, che assumerà le

funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato di comune accordo dai due arbitri designati dalle Parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Perugia che provvederà altresì a nominare l'arbitro che la parte abbia omissso di nominare entro venti giorni da 'quando ne sarà richiesta. Il Collegio deciderà in via rituale e secondo diritto, ed avrà sede in Perugia

18. Reciprocità

18.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto è stato predisposto appositamente ed espressamente per formalizzare l'intesa quivi prevista e che ciascuna clausola nello stesso contenuta è il risultato di trattative svoltesi con il concorso paritario di entrambe le parti, ragion per cui al contratto non è applicabile il disposto dell'art. 1341 cod. civ.

19. Premesse ed Allegati

19.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse ed i seguenti allegati, sottoscritti da entrambe le parti contraenti:

- A) Inventario dei beni compresi nell'affitto d'azienda
- B) Copia contratti di trasporto
- C) Descrizione area posta in Corciano (PG), località Taverne

20. Spese del presente atto

20.1 Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della Affittuaria.

20.2 Trattandosi di rapporto soggetto a imposta sul valore aggiunto, le parti chiedono che il contratto sia assoggettato a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

21. Comunicazioni

21.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni necessarie o autorizzate in base al presente Accordo dovranno essere inviate per iscritto mediante lettera raccomandata a.r., con tassa pagata ed anticipata via fax, ai seguenti indirizzi e numeri:

Se alla Concedente: M.T. Trasporti srl, con sede in Torgiano (PG), Via Assisi, 53 - Telefax n.: 075/9293032 Attenzione: legale rappresentante

Se alla Affittuaria: Logicompany 3 srl, con sede in Gubbio, Via Mameli, 28 - Telefax n.: 075/9228924 Attenzione: Amministratore Unico

o al diverso indirizzo e numero di telefax che ciascuna parte avrà comunicato all'altra con le stesse modalità.

Gubbio, [redacted]

F. ti: [redacted]

Repertorio N. [redacted] Raccolta N. [redacted]

[redacted]

[redacted]

([redacted])

Certifico io Dr. Andrea Sartore Notaio in Foligno iscritto al Collegio Notarile di Perugia che, previa mia lettura dell'atto alle parti e con dispensa delle stesse dalla lettura di quanto allegato, i firmatari infraindicati - della cui identità personale io Notaio sono certo - hanno sottoscritto in mia presenza alle ore 16,15 l'atto che precede, che resterà presso di me depositato, in calce, a margine degli altri fogli e degli Allegati A, B e C:

= [redacted], nata a [redacted] il [redacted], domiciliata per la carica in [redacted]

[redacted], Via [redacted] n. [redacted] quale Amministratore Unico e legale rappresentante della [redacted], con sede in [redacted], Via [redacted] n. [redacted]

= [redacted] nato a [redacted] il [redacted], domiciliato per la carica in [redacted]

[redacted] (PG), Via [redacted] n. [redacted] quale Amministratore Unico e legale rappresentante della [redacted], con sede in [redacted] (PG), Via [redacted] n. [redacted]

F.to: Andrea SARTORE, Notaio.

Segue copia degli allegati A - B - C firmati a norma di legge

